

N. R.G. 754/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giampiero Fiore	Presidente
dott. Anna Maria Rossi	Consigliere Relatore
dott. Bianca Maria Gaudioso	Consigliere

in esito alla odierna Camera di Consiglio,
udita la relazione della causa fatta dal Relatore
preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 754/2019 promossa da:

FALLIMENTO	SRL IN LIQUIDAZIONE	con il
patrocinio dell'avv.	e dell'avv. GRASSI ISABELLA (
elettivamente domiciliato in		

APPELLANTE

Contro

DITTA	SYSTEM SRL	con il patrocinio
--------------	-------------------	-------------------

APPELLATO

Avverso la sentenza n. 303/2019 emessa dal Tribunale di Parma

CONCLUSIONI

L'appellante ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, come segue:

Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE: Accertare la legittimazione attiva del fallimento srl in
liquidazione, per i motivi indicati in atti e conseguentemente respingere l'eccezione di mancanza di
legittimazione attiva, in totale riforma della sentenza impugnata e accogliere per i motivi tutti, in fatto
ed in diritto esposti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza:



NEL MERITO: confermare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la opposizione proposta ex adverso in quanto infondata, immotivata, improcedibile o come meglio, per i motivi esposti in narrativa. Con condanna alle spese legali tutte, oltre oneri ed accessori di legge.

IN VIA SUBORDINATA: In caso di reiezione delle domande sopra dispiegate, voglia l'illustrissimo giudice adito, respingere tutte le domande ex adverso proposte, dichiarare comunque l'improcedibilità della richiesta di domanda svolta nel merito in via principale di risarcimento danni, accertato che non risulta pendente avanti l'intestato Tribunale con competenza funzionale ex art 24 lf causa di risarcimento danni, e che non è neppure stata svolta eccezione di compensazione ex art 56 LF che possa avere tale valore, come da motivi tutti indicati in premessa.

Accertare che System è debitrice della somma di € 84.966,33 nei confronti del Fallimento Monoblocchi srl, o di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa per cause e titoli dedotti in atti, e conseguentemente condannare System a pagare al Fallimento srl in liquidazione la somma che così risulterà accertata in corso di causa.

Rigettare le domande tutte dispiegate dall'opponente, con ciò confermando il decreto ingiuntivo qui opposto, con conseguente condanna alle spese legali tutte di parte opponente in favore del fallimento.

IN OGNI CASO: Spese rifeuse come per legge, oltre spese generali del 15% IVA e CPA. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive.

L'appellata System s.r.l. ha rassegnato le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, per tutti i suindicati motivi, IN VIA PRELIMINARE, 1. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. per tutti i motivi indicati in atti; 2. accertare e dichiarare l'inammissibilità dei documenti nn. 4 e 5 prodotti in appello per tutti i motivi indicati in atti, e conseguentemente ordinarne l'espunzione dal fascicolo processuale; 3. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Fallimento s.r.l. in liquidazione;

IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto da Fallimento s.r.l. in liquidazione in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Parma.

IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Parma, accertata la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento e, in via di eccezione riconvenzionale, la sussistenza dei vizi ed inadempimenti del Fallimento

s.r.l. in liquidazione come descritti in atti, nonché del controcredito derivante dai suindicati vizi ed inadempimenti del medesimo, accertare e dichiarare i) che nulla è dovuto da parte di System s.r.l. al Fallimento s.r.l. in liquidazione per il titolo di cui al decreto ingiuntivo opposto e/o ii) che nulla è dovuto da parte di System s.r.l. al Fallimento

s.r.l. in liquidazione in considerazione della compensazione dell'eventuale credito del Fallimento s.r.l. in liquidazione azionato col decreto ingiuntivo opposto con il controcredito vantato da System s.r.l. per le ragioni e titoli dedotti in atti. Per l'effetto, pertanto, dichiararsi nullo, inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome errato, ingiusto ed illegittimo.

IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e con condanna del Fallimento s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore di

System s.r.l. di una somma equitativamente determinata, poiché la condotta dell'odierna attrice nello svolgimento della difesa processuale integra agli estremi di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato System s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto n. 1371/2014 emesso dal Tribunale di Parma, che le ingiungeva il pagamento di €. 84.966,33 in favore di Fallimento S.r.l. in Liquidazione (già Pre Camp S.r.l.) per le forniture da quest'ultima rese.

Esponendo in merito l'opponente che a partire dal giugno del 2012 le due società avevano concordato una serie di forniture di cabinati metallici, rivelatesi sin da subito difficoltose in ragione degli inadempimenti e degli errori contabili di Pre Camp, che per un verso aveva effettuato cessioni di credito in favore delle banche, omettendo di inviare le relative fatture alla debitrice, e per l'altro aveva ritardato nella consegna dei materiali, fornendo cabinati difettosi.

Quanto all'ingiunzione di pagamento, l'opponente, preliminarmente eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'ingiungente – opposto, rilevava che il titolare dell'eventuale credito azionato non fosse il Fallimento S.r.l. in liquidazione, bensì Precamp s.r.l., ovvero la

nuova società costituita a seguito della modifica della denominazione sociale della precedente società in S.r.l., con contestuale scioglimento anticipato e messa in liquidazione.

Il 16.01.2013 i soci della Pre Camp avevano difatti deliberato lo scioglimento anticipato della società e la modifica della sua ragione sociale in S.r.l., contestualmente trasferendo un ramo d'azienda in società di nuova costituzione, denominata appunto Precamp s.r.l. ed interamente detenuta dalla Monoblocchi.

Per effetto dell'intervenuta cessione, dunque, secondo l'opponente, anche i rapporti contrattuali ed i relativi crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto erano stati trasferiti, ex art. 2558 c.c., alla nuova Precamp, unica legittimata all'azione.

In via subordinata, system eccepiva, ex art. 1460 c.c., l'inadempimento della fornitrice in relazione agli ordini contestati, in particolare, per il ritardo nella consegna e per l'errato montaggio dei cabinati. Inadempimenti, peraltro, tutti riconosciuti da Precamp, che avevano cagionato all'opponente un danno pari a 60.755,00 €, derivante sia dai costi sostenuti per le riparazioni, che dalla riduzione del prezzo subita nella stipula di successivo contratto con il cliente finale, Green Energy Solution. Per tali ragioni domandava, in via riconvenzionale, di accertare la non debenza della somma ingiunta, ai sensi dell'art. 1667 ss c.c. e/o la compensazione del proprio controcredito con il credito ingiunto.

Si costituiva il Fallimento S.r.l., negando l'eccepito difetto di legittimazione attiva e rilevando come, a seguito della cessione del ramo aziendale, le parti non avevano operato alcuna cessione di crediti, tutti rimasti in capo alla società originaria e legittima titolare.

Quanto all'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., respingeva ogni addebito formulato da controparte, invocando l'improcedibilità delle domande proposte in via riconvenzionale, stante la mancata proposizione di una domanda di risarcimento danni o di un'eccezione di compensazione dinnanzi all'intestato Tribunale con competenza funzionale ex art. 24 l.f.

Il giudizio veniva definito con sentenza n. 303/2019 che, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiunto opposto.

Alla luce dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità, rilevava il Tribunale che *la cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell'azienda ceduta* (cass. sez I. 13/06/2006 n. 13676), salvo deroghe previste dalla legge o dalle parti.

Così, ritenendo che la difesa del Fallimento non avesse offerto riscontro di un'espressa volontà della conferente e della conferitaria di escludere i crediti dal trasferimento, il Tribunale ne accertava il difetto di legittimazione attiva.



Riteneva infatti che, né la relazione di stima del ramo ceduto, poiché priva di sottoscrizione, né i libri contabili della *costituiti da un semplice mastrino privo di riferimento ad un soggetto giuridico titolare della contabilità*, potessero costituire indizi valorizzabili della legittimazione del Fallimento.

D'altra parte, secondo la statuizione del primo giudice, nemmeno la corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione Precamp s.r.l. e il responsabile *system* tra il marzo e l'aprile 2013 - in cui la fornitrice aveva domandato il pagamento di fatture tra quelle azionate in via monitoria - conteneva alcun riferimento alla *s.r.l., pur operante già dalla fine del gennaio 2013*.

In accoglimento dell'opposizione, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Fallimento al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il Fallimento *s.r.l.* articolando due motivi di gravame.

Si costituiva *system* insistendo, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per il difetto di legittimazione attiva del Fallimento e per l'inammissibilità dei documenti nn. 4 e 5 prodotti in appello.

In via principale domandava il rigetto del gravame di controparte, perché privo di fondamento fattuale e giuridico.

In via subordinata, nell'ipotesi di riforma del capo della sentenza impugnato dall'appellante, chiedeva che accertata la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento e la sussistenza degli inadempimenti del Fallimento Monoblocchi, nonché del controcredito derivante dai suindicati vizi, fosse dichiarata la non debenza delle somme pretese a credito dal Fallimento *s.r.l.* e/o la compensazione del proprio controcredito con il credito vantato da *System s.r.l.*

Disposta la trattazione c.d. cartolare, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 20.12.2022.

- L'appello è fondato e merita accoglimento.

Con il primo ed il secondo motivo di gravame il Fallimento Monoblocchi lamenta l'erroneità della prima decisione nella parte in cui ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, formulata dall'allora opponente *System s.r.l.*

Secondo la prospettazione di parte appellante, il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la produzione documentale allegata, idonea invece a dimostrare che la cessione del ramo d'azienda, denominato "*operative and marketing unit*", fosse esclusivamente finalizzata a preservare il know how aziendale, senza accordare alcuna cessione di crediti, tutti indistintamente rimasti in capo alla vecchia società.

In particolare, sia i libri contabili prodotti che la corrispondenza intercorsa tra le amministrazioni di Precamp e *System* nel marzo e aprile 2013, che, infine, le e-mail inviate dal legale della new co. Precamp s.r.l. nel marzo del 2019 dimostrerebbero la titolarità del credito azionato in capo al Fallimento. Diversamente, l'odierna appellata nega che i documenti allegati siano idonei ad accertare la legittimazione attiva del Fallimento Monoblocchi, avendo peraltro quest'ultimo tardivamente prodotto le e - mail suindicate.

Ora, anche volendo prescindere dalla valenza probatoria della documentazione allegata dall'allora società opposta, è pacifico - perché risultante dalle visure storiche sia di Precamp s.r.l. che di *s.r.l. (doc. 50 e 46 di parte appellata)* - che in data 16/01/2013 quest'ultima, contestualmente al suo anticipato scioglimento, effettuava un conferimento di ramo d'azienda alla



cessionaria di nuova costituzione, Precamp s.r.l., divenendone socio unico; è parimenti pacifico che tutte le forniture pattuite tra la precedente Pre Camp - odierno Fallimento Monoblocchi - e l'appellata System erano state eseguite entro il 20/12/2013 (*scheda di trasporto allegata a doc. 6 fasc. monitorio*), antecedentemente dunque alla suddetta vicenda traslativa.

In materia di cessione d'azienda, l'art. 2558 c.c. prevede la successione automatica del cessionario in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con la sola espressa eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l'effetto successorio, e di quelli aventi ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite (da ultimo Cass. Civ. 15/2020).

In merito a tale ultima circostanza, oggetto di successione sono dunque da intendersi esclusivamente i contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite o non completamente eseguite al momento del trasferimento dell'azienda.

Diversamente, ove il contratto, come nella fattispecie in decisione, sia stato eseguito *ex uno latere* al tempo della vicenda traslativa, residua solo una posizione di credito in favore della parte che abbia già reso la prestazione a suo carico e di debito in capo alla parte che non abbia ancora adempiuto. Rispetto a tali reciproche posizioni debitorie e creditorie, in sé considerate, non si verifica il subentro dell'acquirente nel rapporto contrattuale da cui esse traggono origine, proprio perché ad esse non corrisponde una prestazione corrispettiva ancora da eseguire, restando così rispettivamente disciplinate dagli artt. 2559 e 2560 c.c.

L'appellata, sul punto, nega che il rapporto giuridico dedotto in giudizio potesse considerarsi concluso all'epoca della cessione, *sussistendo numerose contestazioni da parte di System in ordine all'esatto adempimento di Precamp, nonché molteplici riconoscimenti dei vizi medesimi da parte di quest'ultima (ex multis, cfr. docc. 23, 36, 41)*.

Tuttavia, conformemente ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo S.U. Cass. civ. 11748/2019), *non è possibile concepire la garanzia per vizi come oggetto di un dovere di prestazione*. Poiché infatti nella compravendita di cosa determinata la proprietà si trasferisce nel momento del perfezionamento dell'accordo tra i contraenti, *l'obbligazione di consegna di cui all'articolo 1476 n. 1 c.c., ha ad oggetto esattamente quella cosa o quelle cose - ancorché, eventualmente, viziate - che hanno formato oggetto dell'accordo traslativo, nello stato in cui esse si trovavano al momento del contratto*.

Così, l'articolo 1476 c.c., là dove qualifica la garanzia per vizi come oggetto di una obbligazione, va inteso non nel senso che il venditore assuma una obbligazione circa i modi di essere attuali della cosa, bensì nel senso che egli è legalmente assoggettato all'applicazione dei rimedi in cui si sostanzia la garanzia stessa, cosicché l'obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone il venditore in una situazione non tanto di "obbligazione", quanto piuttosto di "soggezione", esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l'esperimento rispettivamente dell'actio quanti minoris o dell'actio redibitoria.

In definitiva, la consegna del bene pattuito, ancorché viziato, consente di ritenere integralmente eseguita la prestazione a carico del venditore, cosicché nel caso di specie, avendo Pre Camp s.r.l. espletato la propria fornitura in epoca anteriore alla cessione del ramo d'azienda, deve escludersi la successione automatica nel contratto ex art. 2558 c.c., residuando a favore della Pre Camp s.r.l. una posizione di semplice credito.

Quanto, poi, alla previsione che consente di escludere l'effetto successorio nei crediti, ex art.2559cc, tramite diversa pattuizione, se è vero che nella fattispecie in decisione la relazione di stima, redatta dal dott. Castria, non è accompagnata da un accordo espresso di esclusione dei crediti dall'operazione di cessione, è altresì vero che quest'ultima ha avuto ad oggetto solamente un ramo d'azienda, specificatamente denominato "*Operative and marketing unit*", e che i crediti non sono stati ricompresi



tra gli elementi stimati dal perito e il cui valore, pari a € 17.345,00, risulta considerevolmente inferiore rispetto anche al solo credito di € 84.966,33, oggetto di ingiunzione. Tali elementi portano ragionevolmente ad escludere che le parti abbiano inteso ricomprendere i contestati crediti nell'operazione di cessione. Vero è che la perizia di stima non è stata sottoscritta dal professionista che l'ha redatta, e tuttavia per quanto consta essa definisce il perimetro del ramo di azienda ceduto: nulla di diverso ha infatti dimostrato l'opponente, qui appellata.

Peraltro, anche la peculiarità della vicenda traslativa, con la costituzione di una nuova società, interamente detenuta dalla precedente e amministrata dai medesimi amministratori della originaria Pre Camp s.r.l. - Massimo e Marco Fiori - giustifica quella iniziale confusione dei ruoli, che ha portato alla richiesta di pagamento avanzata appunto da Marco Fiori nelle missive inoltrate tra marzo ed aprile 2013, successivamente alla cessione.

Vi è da aggiungere che nessuna ulteriore richiesta di pagamento è stata avanzata dalla nuova Precamp S.r.l., e la stessa System S.r.l. non ha affatto dedotto, in questo giudizio, di avere pagato nelle more (dal 2013 ad oggi) il prezzo dei manufatti.

Venendo ora all'eccezione riconvenzionale formulata dall'odierna appellata, in conseguenza dei vizi e dei ritardi nell'espletamento della fornitura addebitabili alla Pre Camp s.r.l., va preliminarmente chiarita la sua ammissibilità nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non richiedendosi l'instaurazione di un procedimento avanti al tribunale fallimentare.

Principio, quest'ultimo, ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, che ha di recente ribadito come *nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il terzo può proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa di tale diritto, in quanto rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e ad ottenerne, in tutto o in parte, il rigetto, non operando in tal caso il principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo* (da ultimo, ordinanza cass. civ. n. 9787 del 25/03/2022).

Quanto poi all'esistenza dei vizi lamentati, è pacifico - perché fatto non contestato e ammesso dalla controparte - che nel caso di specie vi fossero effettivamente delle modifiche da eseguire su alcuni dei cabinati forniti, poiché consegnati privi di serramenti e con pavimentazione montata al contrario (*doc. 36 - 38 di parte appellata*).

Pertanto, tenuto conto del preventivo effettuato da altra società, System s.r.l. per gli interventi sui cabinati e, contestualmente, dell'assenza di prova idonea a dimostrare il pagamento da parte di System della fattura da quest'ultima emessa; tenuto altresì conto della massima di esperienza secondo cui la presenza di vizi rileva nel rapporto di fornitura con il cliente finale, pur in assenza, nella fattispecie in decisione, di specificità della prova sul punto - non potendo desumersi una riduzione del prezzo concordato dai due contratti allegati, stipulati tra System e il cliente finale, Green Energy Solution s.r.l. -, ritiene questa Corte di poter procedere ad una riduzione (in via di risarcimento equitativo del danno ex art.1226 cc) della somma ancora dovuta da System per le forniture ricevute, nella misura complessivamente pari a € 20.000,00 comprensiva del risarcimento di ogni eventuale danno, per un totale da corrispondere in favore del Fallimento Noceto di € 64.966,33.

In difetto di domanda, non vanno riconosciuti gli interessi sulla somma capitale.

- Le spese legali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della domanda, come accolta, nei minimi. La riforma della sentenza impugnata giustifica il regolamento delle spese anche del primo grado di giudizio.

P. Q. M.

la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:

- in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 303/2019 emessa dal Tribunale di Parma, accerta la legittimazione ad agire del Fallimento System s.r.l.;



- accerta la esistenza di difetti, nei manufatti a suo tempo consegnati, e operata la compensazione con il credito risarcitorio condanna l'appellata System al pagamento in favore del Fallimento s.r.l. in liquidazione della somma residua dovuta di € 64.966,33;
- condanna l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in € 4.217,00 per il primo grado ed in € 4.997,00 per il secondo grado, per compensi del legale, oltre spese generali, iva e cpa, e oltre ad esborsi come documentati.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2023.

Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Anna Maria Rossi

Il Presidente
Dott. Giampiero Fiore

